	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA e università	
Servizio programmazione e gestione interventi formativi	lavoro@certregione.fvg.it formazione@regione.fvg.it tel + 39 040 3775298 fax + 39 040 3775092 I - 34133 Trieste, via San Francesco 37

Decreto n° 5832/LAVFORU del 26/10/2015

Fondo Sociale Europeo – Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione
- Programma Operativo 2014/2020.

“Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2014” approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1513 del 7 agosto 2014.

Programma specifico n. 2 – Percorsi per l’inserimento occupazionale delle persone che hanno perso il sostegno degli ammortizzatori sociali. Modificazioni e integrazioni all’avviso emanato con decreto n° 494/LAVFOR.FP/2015 come modificato dal decreto n° 578/LAVFOR.FP/2015 e dal decreto n° 694/LAVFOR.FP/2015.

Il Direttore del servizio programmazione e gestione interventi formativi

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

Vista la legge regionale (L.R.) 16 novembre 1982 n. 76, ed in particolare l’articolo 52 che autorizza l’Amministrazione regionale a predisporre il piano annuale di formazione professionale e gli altri interventi a carattere speciale, finalizzando gli stessi all’accesso al Fondo Sociale Europeo;

Visto il DPR n. 0232/Pres. del 4 ottobre 2011 che approva il “Regolamento concernente modalità e criteri per l’attuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo ai sensi di quanto previsto dall’articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76,” di seguito Regolamento, che ha abrogato il precedente regolamento emanato con DPR n. 87/Pres. Del 29/04/2010 che a sua volta ha abrogato il regolamento emanato con DPR n. 9 gennaio 2008 n. 7/Pres.;

Visto il Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo – 2014/2020 – della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014;

Ricordato che:

- nel bilancio regionale dell'esercizio 2014 è stata prevista una anticipazione finanziaria di euro 12.000.000 a valere sul Programma Operativo sopra indicato;
- la Giunta regionale, con deliberazione n. 1513 del 7 agosto 2014 ha approvato il documento "Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2014" che definisce gli ambiti ed i programmi specifici attraverso i quali dare attuazione all'utilizzo della richiamata anticipazione finanziaria di euro 12.000.000;
- con decreto n. 494/LAVFOR.FP/2015 del 12 marzo 2015 è stato approvato l'avviso pubblico con il quale viene data attuazione al programma specifico n. 2 del PPO 2014 concernente "Percorsi per l'inserimento occupazionale delle persone che hanno perso il sostegno degli ammortizzatori sociali";
- con decreto n. 578/LAVFOR.FP/2015 del 20 marzo 2015 e con decreto n. 694/LAVFOR.FP/2015 del 30 marzo 2015 sono state apportate modifiche e integrazioni al testo dell'avviso pubblico;

Evidenziato che:

- l'avviso prevede l'erogazione di una indennità di partecipazione ai partecipanti alle operazioni formative finanziate che, in relazione allo stato di difficoltà dei partecipanti stessi, non può essere strettamente connessa al raggiungimento dell'obiettivo formativo ma deve più propriamente essere vista quale misura che facilita la partecipazione all'operazione formativa a fronte di una situazione reddituale critica;
- è opportuno semplificare la procedura di erogazione delle indennità di frequenza ai partecipanti da parte dei soggetti attuatori;

Decreta

1) Per quanto indicato nelle premesse, nel testo dell'avviso richiamato:

a) dopo il paragrafo 15 è inserito il seguente:

"15 bis. DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA PARTECIPAZIONE DEGLI ALLIEVI ALL'OPERAZIONE

Come indicato al paragrafo 11, capoverso 5, ai fini dell'accesso alla prova finale, il cui superamento consente il rilascio dell'attestato di frequenza, l'allievo deve risultare, dall'esame del registro, effettivamente presente ad almeno il 75% dell'attività d'aula e ad almeno il 75% delle ore di stage.

Gli stessi livelli di presenza sono richiesti ai fini della rendicontabilità dell'allievo, con le conseguenze che ne derivano, per il soggetto attuatore in termini di trattamento dell'UCS di riferimento.

All'allievo compete l'indennità di presenza per ogni ora di effettiva presenza documentata sul registro a prescindere dal raggiungimento, da parte sua, dei livelli di partecipazione di cui ai capoversi 1 e 2 connessi all'accesso alla prova finale e alla rendicontabilità. Pertanto l'indennità di frequenza è oggetto di rendicontazione, nell'ambito della documentazione attestante l'avvenuta effettiva realizzazione dell'operazione, con riferimento a tutti gli allievi partecipanti all'operazione.";

b) al paragrafo 16, capoverso 4, sono soppresse le seguenti parole: “ad avvenuta verifica della effettiva presenza ad almeno il 75% delle ore di formazione del mese di riferimento. I mesi di riferimento sono calcolati a partire dal giorno di avvio dell’operazione e per una durata standard di trenta giorni”.

2) Il testo coordinato dell’avviso costituisce allegato A) parte integrante del presente decreto.

3) Il presente decreto e l’allegato sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, data del protocollo

*Ileana Ferfaglia
firmato digitalmente*

FC/



Unione europea
Fondo sociale europeo



Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca
Servizio programmazione e gestione interventi formativi

**Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione
Programma Operativo del Friuli Venezia Giulia
Fondo sociale europeo – Programmazione 2014/2020
Asse 1 – Occupazione**

**Pianificazione periodica delle operazioni – PPO
2014**

***Programma specifico n. 2 – Percorsi per
l'inserimento occupazionale delle persone che
hanno perso il sostegno degli ammortizzatori
sociali***

**AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI
OPERAZIONI FORMATIVE**

OTTOBRE 2015

Testo coordinato

INDICE

1. Finalità dell'azione regionale	pag.	3
2. Quadro normativo e contesto di riferimento	pag.	3
3. Dati relativi all'attuazione della programmazione	pag.	5
4. Disciplina di riferimento	pag.	5
5. Soggetti ammessi alla presentazione delle operazioni (Soggetti proponenti)	pag.	6
6. Soggetti ammessi alla realizzazione delle operazioni (Soggetti attuatori)	pag.	6
7. Destinatari delle operazioni	pag.	7
8. Risorse finanziarie	pag.	7
9. Gestione finanziaria	pag.	7
10. Termini e modalità per la presentazione delle operazioni	pag.	8
11. Struttura delle operazioni	pag.	8
12. Affidamento di parte delle attività a terzi	pag.	9
13. Selezione e approvazione delle operazioni	pag.	9
14. Promozione e pubblicizzazione delle operazioni	pag.	10
15. Presentazione della domanda di partecipazione all'operazione e selezione dei candidati	pag.	11
15 bis. Disposizioni in merito alla partecipazione degli allievi all'operazione	pag.	11
16. Flussi finanziari	pag.	11
17. Sedi di realizzazione	pag.	11
18. Informazione e pubblicità	pag.	12
19. Principi orizzontali	pag.	12
20. Documentazione attestante l'avvenuta effettiva realizzazione dell'operazione	pag.	13
21. Controllo e monitoraggio	pag.	14
22. Chiusura del procedimento	pag.	14

1. FINALITA' DELL'AZIONE REGIONALE

1. Con il presente avviso si prevede la realizzazione di operazioni di carattere formativo finalizzate all'effettivo sostegno per il rientro al lavoro delle persone che hanno perso il sostegno degli ammortizzatori sociali.
2. Il presente avviso prevede modalità di attuazione innovative e sperimentali che intendono favorire l'incrocio fra la domanda di lavoro delle imprese regionali e l'offerta derivante dalle persone che si trovano in particolare difficoltà economica e sociale, essendo da poco usciti dalla protezione degli ammortizzatori sociali.
3. Gli aspetti di innovazione e sperimentazione enunciati al capoverso 2 riguardano sia le modalità di coinvolgimento della potenziale utenza sia il coinvolgimento diretto delle imprese nelle fasi di preparazione e attuazione delle operazioni formative.
4. Il presente avviso dà attuazione al programma specifico n. 2 – Percorsi per l'inserimento occupazionale delle persone che hanno perso il sostegno degli ammortizzatori sociali – del documento "Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – annualità 2014", di seguito PPO 2014, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1513 del 7 agosto 2014.

2. QUADRO NORMATIVO E CONTESTO DI RIFERIMENTO

1. Il presente avviso viene adottato con riferimento al seguente quadro normativo:
 - Legge regionale n. 76 del 16 novembre 1982 "Ordinamento della formazione professionale";
 - REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
 - REGOLAMENTO (UE) N. 1304/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
 - REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 215/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
 - REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 821/2014 DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
 - REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1011/2014 DELLA COMMISSIONE del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate

informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/207 DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
 - REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 240/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
 - REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N 480/2014 DELLA COMMISSIONE del 3.3.2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
 - l'Accordo di Partenariato Italia 2014/2020 adottato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014;
 - Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione – della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014, di seguito denominato POR;
 - Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, emanato con DPRReg 0232/Pres/2011 del 4 ottobre 2011, di seguito denominato Regolamento;
 - documento concernente "Linee guida per la realizzazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo", emanato con decreto n. 1672/LAVFOR.FP/2013 del 4 aprile 2013, e successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato Linee guida;
 - Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche approvato con D.P.Reg 07/Pres. del 12 gennaio 2005 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - documento concernente "Unità di costo standard – UCS – in applicazione degli articoli 67 e 68 del regolamento (UE) n. 1303/2013", approvato dalla giunta regionale con deliberazione n. 278 del 20 febbraio 2015, di seguito Documento UCS;
 - documento "Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – annualità 2014", di seguito PPO 2014, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1513 del 7 agosto 2014 e successive modifiche e integrazioni;
 - Legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000 "Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La struttura attuatrice del programma specifico è il Servizio programmazione e gestione interventi formativi della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca; referente del programma specifico è la Posizione organizzativa Programmazione.

3. DATI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE

1. Le operazioni previste dal presente avviso si collocano all'interno del quadro programmatico del POR nel seguente modo:
 - a) **Asse:** 1 – Occupazione
 - b) **Priorità d'investimento:** 8i) L'accesso all'occupazione per le persone alla ricerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale
 - c) **Obiettivo specifico:** 8.5 Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata
 - d) **Azione:** 8.5.5 Azioni di qualificazione e riqualificazione dei disoccupati di lunga durata fondate su analisi dei fabbisogni professionali e formativi presenti in sistematiche rilevazioni e/o connesse a domande espresse delle imprese
 - e) **Settore di intervento:** 102 - Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e le persone inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone distanti dal mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità dei lavoratori
 - f) **Forma di finanziamento:** 01 – Sovvenzione a fondo perduto
 - g) **Meccanismi territoriali di attuazione:** 07 – Non pertinente
 - h) **Dimensione tematica secondaria del FSE:** 08 – Non pertinente
 - i) **Tipo di territorio:** 07 – Non pertinente
 - j) **Tipo d'aiuto:** Nessun regime di aiuto
 - k) **Indicatori di risultato comuni:**

ID	Indicatore	Categoria di Regione	Unità di misura dell'indicatore	Indicatore comune di output usato come base per la definizione dell'obiettivo
CR 06	Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i 6 mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento	Regioni più sviluppate	%	Disoccupati, inclusi i disoccupati di lunga durata

l) Indicatori di output:

ID	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Categoria di regioni (se pertinente)
CO 01	Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata	Numero	FSE	Regioni più sviluppate
CO 03	Persone inattive	Numero	FSE	Regioni più sviluppate
CO 05	Lavoratori, compresi gli autonomi	Numero	FSE	Regioni più sviluppate

4. DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

1. Fatte salve specifiche indicazioni contenute nel presente avviso, le operazioni si realizzano nel rispetto della disciplina prevista dal Regolamento, dalle Linee guida e dal documento UCS.
2. L'applicazione del Regolamento e delle Linee guida avviene nelle more del processo di revisione del sistema di gestione e controllo connesso alla realizzazione della programmazione FSE 2014/2020, tenuto conto

dell'avvenuto accertamento della coerenza tra le disposizioni presenti nei richiamati provvedimenti e la normativa comunitaria citata al paragrafo 2.

3. Il documento UCS è conforme alle disposizioni dell'articolo 67, comma 6 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI (SOGGETTI PROPONENTI)

1. Le operazioni sono presentate da soggetti proponenti in forma di partenariato composto nel modo seguente:
 - a) un soggetto pubblico o privato avente tra i propri fini statutari la formazione professionale;
 - b) una o più imprese che manifestano un fabbisogno occupazionale.
 Il mancato possesso di tali requisiti è **causa di esclusione dell'operazione dalla valutazione**.
2. Il titolare dell'operazione è il soggetto di cui alla lettera a) del capoverso 1.
3. Le imprese partner possono appartenere a settori economici e produttivi diversi tra loro a condizione che gli obiettivi formativi e la figura professionale oggetto dell'operazione siano i medesimi.
4. Non possono essere partner del soggetto di cui al capoverso 1, lettera a), **pena l' esclusione dell'operazione dalla valutazione**:
 - a) Enti pubblici;
 - b) enti di formazione accreditati in base alla normativa regionale vigente.
5. I soggetti proponenti che per la prima volta presentano operazioni a valere sul Fondo sociale europeo devono produrre lo Statuto e l'atto costitutivo entro la scadenza del termine previsto per la presentazione delle operazioni.
6. La costituzione del partenariato è formalizzata in un apposito accordo di rete, sottoscritto dai rappresentanti legali delle parti, il quale deve avere i seguenti contenuti minimi e deve essere allegato all'operazione al momento della presentazione della stessa:
 - a) indicazione dei soggetti aderenti;
 - b) indicazione del soggetto pubblico o privato avente tra i propri fini statutari la formazione professionale titolare dell'operazione e destinatario del finanziamento per la realizzazione dell'operazione;
 - c) indicazione del fabbisogno occupazionale dell'impresa o delle imprese partner, con l'indicazione del numero di addetti richiesti, della figura professionale richiesta, delle mansioni previste per ciascuna impresa;
 - d) indicazione delle sedi ospitanti gli stage previsti dall'operazione con la precisazione del numero di stagisti previsti per ciascuna sede ospitante. Si evidenzia che gli stage devono essere previsti presso sedi delle imprese facenti parte del partenariato.
 La mancanza dei contenuti minimi dell'accordo di rete indicati dalle lettere da a) a d) è **causa di esclusione dell'operazione dalla valutazione**.
7. Non è ammesso l'inserimento di nuove imprese partner dopo la presentazione dell'operazione.

6. SOGGETTI AMMESSI ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI (SOGGETTI ATTUATORI)

1. Ai fini dell'attuazione delle operazioni ammesse al finanziamento ed ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del Regolamento, il soggetto pubblico o privato avente tra i propri fini statutari la formazione professionale facente parte del partenariato, alla data di avvio dell'operazione (attività in senso stretto) deve essere titolare di sedi operative accreditate nel territorio regionale, ai sensi del regolamento di riferimento vigente, nelle macrotipologie C, Formazione continua e permanente o CS – Formazione continua e permanente per ambiti speciali, qualora tutti gli allievi componenti la classe appartengano alle aree dello svantaggio. È richiesto inoltre l'accreditamento nel settore formativo corrispondente all'attività formativa proposta, **sia in teoria che in pratica**.

7. DESTINATARI DELLE OPERAZIONI

1. Le operazioni si rivolgono alle persone che
 - a) sono disoccupate;
 - b) non hanno il beneficio di un ammortizzatore sociale, avendolo perduto¹;
 - c) sono residenti o domiciliati sul territorio del Friuli Venezia Giulia;
 - d) hanno compiuto il diciottesimo anno e sono in età attiva.
 Non è richiesto il possesso di uno specifico titolo di studio, salvo specifiche indicazioni in tal senso presenti nell'operazione.
2. I requisiti di cui al capoverso 1 devono essere posseduti al momento dell'avvio dell'operazione formativa e per l'intera durata della stessa.
3. Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di cui al capoverso 1 è **causa di inammissibilità del soggetto all'operazione**.
4. La partecipazione alle operazioni è a titolo gratuito. Non sono ammesse clausole tra il soggetto proponente e l'allievo che prevedano eventuali partecipazioni finanziarie, a qualunque titolo, da parte di quest'ultimo

8. RISORSE FINANZIARIE

1. Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle operazioni sono pari a euro 2.000.000,00 a valere sull'asse 1 – Occupazione – della proposta di POR.

9. GESTIONE FINANZIARIA

1. Le operazioni di cui al presente avviso sono gestite attraverso l'applicazione dell'UCS 1 di cui al documento UCS, pari a euro 119,00 ora corso e a euro 0,80 ora allievo.
2. Il costo dell'operazione derivante dall'applicazione dell'UCS 1 è determinato nel modo seguente:

$\begin{aligned} & \text{UCS 1 ora corso (euro 119,00) * (n. ore attività d'aula + 50\% n. ore stage)} \\ & \quad + \\ & \text{UCS 1 ora allievo (euro 0,80) * n. ore attività complessive * n. allievi previsti} \end{aligned}$
--

3. A ciascun allievo è riconosciuta una indennità oraria di partecipazione all'operazione pari a euro 2,50/ora.
4. Il costo derivante dal riconoscimento dell'indennità oraria di partecipazione è determinato nel modo seguente:

$\text{euro 2,50 * n. ore dell'operazione * n. allievi}$
--

5. Precisato che il costo approvato a preventivo costituisce il costo massimo ammissibile a conclusione del percorso formativo, in fase di consuntivazione del percorso formativo medesimo il costo dell'operazione è determinato con l'applicazione delle modalità di trattamento dell'UCS 1 indicate nel paragrafo 4.1 del documento UCS.
6. Ai fini della predisposizione del preventivo di spesa dell'operazione, i costi relativi allo svolgimento dell'operazione sono imputati
 - a) alla voce di spesa B2.3) – Erogazione del servizio – per quanto concerne il costo di cui al capoverso 2;
 - b) alla voce di spesa B2.4 - Attività di sostegno all'utenza – per quanto concerne il costo di cui al capoverso 4.
7. La gestione delle indennità orarie di partecipazione avviene secondo la modalità a costi reali.

¹ Integrazione al testo apportata con decreto n. ____/ LAVFOR.FP/2015 del 30 marzo 2015.

10. TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI

1. Le operazioni sono realizzate secondo la modalità "a sportello", e devono essere presentate **a partire dal 4 maggio 2015 e fino al 30 novembre 2015, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.**
2. Ciascuna operazione deve essere presentata sull'apposito formulario on line disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it/formazione_lavoro/formazione/FSE/area_operatori/web_forma. Per accedere al formulario on line i soggetti proponenti devono essere preventivamente registrati sul medesimo sito. La procedura di registrazione può essere avviata dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino ufficiale della Regione. Si ricorda che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali", all'allegato B – Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza per trattamenti con strumenti informatici – prevede, al punto 7, la disattivazione delle credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno 6 mesi. Pertanto, coloro la cui registrazione risulti scaduta devono, ai fini della riattivazione, inviare una richiesta via e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it e per conoscenza a assistenza.fvg@insiel.it specificando:
 - a) cognome e nome;
 - b) codice fiscale;
 - c) codice d'identificazione (username utilizzato).
 Poiché l'autorizzazione ad accedere avviene tramite posta elettronica presso l'indirizzo e-mail registrato nel sistema per l'utente interessato, qualora l'indirizzo e-mail sia successivamente variato, è necessario fare una richiesta scritta tramite e-mail, alla struttura attuatrice, allegando una fotocopia fronte/retro di un documento d'identità in corso di validità ed indicando il vecchio indirizzo e-mail e quello nuovo.
3. Il mancato utilizzo del formulario appositamente predisposto dal Servizio è **causa di esclusione dell'operazione dalla valutazione**
4. Il formulario deve essere presentato, nei termini di cui al capoverso 1, **pena l'esclusione dell'operazione dalla valutazione**, anche in forma cartacea, unitamente all'accordo di rete di cui al paragrafo 5, capoverso 6, alla struttura attuatrice, via San Francesco n. 37 – Ufficio protocollo – VI piano, 34100 Trieste, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.00.
5. Il formulario va riempito in ogni sua parte, avendo cura di limitare le parti descrittive entro dimensioni adeguate.
6. Gli orari garantiti di funzionamento del sistema WebForma sono i seguenti:
 - dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00;
 - sabato dalle 8.00 alle 12.30.
 Per segnalazioni di malfunzionamenti del software si invita a contattare il call center al numero 040/3737177 segnalando, quale riferimento, il codice prodotto R/WEBF. Il servizio di "problem solving" è in servizio dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00.
7. Per informazioni sul funzionamento dell'applicazione web scrivere al seguente indirizzo e-mail: assistenza.fvg@insiel.it mettendo nell'oggetto la parola WEBFORMA.

11. STRUTTURA DELLE OPERAZIONI

1. Ogni operazione deve avere una durata compresa tra 200 e 400 ore (attività in senso stretto), di cui almeno il 50% in stage. Operazioni di durata e strutturazione diverse sono **escluse dalla valutazione.**
2. Gli stage devono svolgersi presso l'impresa o le imprese partner, pena **l'esclusione dell'operazione dalla valutazione o la sua decadenza.** Ove le imprese partner siano più di una, l'operazione deve specificare il numero degli allievi ospitati in stage da ciascuna di esse.
3. Ai sensi di quanto previsto dal documento UCS, il numero minimo e massimo di allievi per i quali si prevede l'iscrizione all'operazione deve essere compreso tra 8 e 25. Tale numero non può essere superiore al doppio del fabbisogno complessivamente manifestato da parte dell'impresa o delle imprese partner, **pena l'esclusione dell'operazione dalla valutazione.**

4. Al fine di garantire la prioritaria aspettativa degli allievi a vedere soddisfatto il fabbisogno formativo espresso, il soggetto attuatore deve avviare l'operazione anche se il numero di allievi che effettivamente partecipano all'attività in senso stretto è inferiore a quello previsto degli allievi iscritti all'operazione e, eventualmente, anche alla soglia minima di 8 di cui al capoverso 3.
In tale eventualità ed ove ne ricorrano le condizioni, si applicano i principi di trattamento dell'Unità di Costo Standard – UCS di cui al paragrafo 4.1 del documento UCS.
5. Le operazioni rientrano nella tipologia formativa 10 – Formazione permanente per gruppi omogenei – del Regolamento; il superamento della prova finale prevista, alla quale si accede con la frequenza, certificata sull'apposito registro, ad almeno il 75% delle ore previste di aula, al netto della prova finale, ed al 75% delle ore previste di stage, comporta il rilascio di un attestato di frequenza.
6. Le operazioni devono essere progettate in relazione alle esigenze dell'impresa o delle imprese facenti parte del partenariato. Ove ne ricorrano le condizioni e compatibilità, possono essere riferite a singole competenze di una delle figure di cui alle "Linee guida per la realizzazione dei percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale" approvate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1514 del 7 agosto 2014.
La partecipazione a operazioni strutturate in conformità alle Linee guida comporta l'acquisizione di crediti formativi ai fini dell'acquisizione della qualifica di riferimento.
7. Il presente avviso mira a garantire a tutti gli allievi frequentanti le operazioni finanziate che raggiungono la soglia minima di presenza richiesta indicata al capoverso 5 la possibilità di condurre a buon fine la propria partecipazione con il conseguimento dell'attestazione finale prevista. A tal fine, il soggetto proponente, all'atto della presentazione dell'operazione, si impegna ad assicurare comunque la completa attuazione delle operazioni anche a fronte del calo del numero di allievi.
8. Le operazioni devono prevedere, **pena l'esclusione dalla valutazione**, un modulo relativo alle tematiche della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro di 4 ore.
9. Come indicato al capoverso 5, le operazioni, a fronte dell'idoneità dell'allievo dopo la prova finale, prevedono il rilascio di un attestato di frequenza nonché l'acquisizione di crediti formativi per la qualifica di riferimento ove l'operazione si sia sviluppata lungo le direttrici indicate al capoverso 6.

12. AFFIDAMENTO DI PARTE DELLE ATTIVITA' A TERZI

1. Per quanto concerne la tematica dell'affidamento di parte delle attività a terzi, valgono le specifiche disposizioni delle Linee guida.

13. SELEZIONE E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

1. Le operazioni sono selezionate dalla struttura attuatrice.
2. Sulla base di quanto approvato in sede di Comitato di sorveglianza del POR FSE 2007/2013 del 19 giugno 2014, trovano applicazione in via transitoria i criteri di selezione approvati dal medesimo Comitato ai fini dell'attuazione del POR FSE 2007/2013. Sarà successivamente compito del nuovo Comitato di sorveglianza istituito con riguardo al POR FSE 2014/2020 confermare o modificare i criteri di selezione con riferimento agli avvisi pubblici successivamente emanati.
3. Le operazioni vengono selezionate sulla base del sistema di ammissibilità con l'applicazione dei seguenti criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR nella seduta del 13 dicembre 2007:
 - a) utilizzo corretto del formulario predisposto dalla Regione;
 - b) coerenza e qualità progettuale;
 - c) coerenza finanziaria.
4. La mancata rispondenza anche ad uno solo degli elementi di valutazione di cui al capoverso precedente è causa di non ammissibilità al finanziamento dell'operazione.
5. La selezione delle operazioni presentate avviene con cadenza mensile.
6. Ad avvenuta selezione delle operazioni, il Servizio predispone la graduatoria delle operazioni che hanno positivamente superato detta fase elencandole secondo l'ordine di arrivo e con l'evidenziazione di quelle ammesse al finanziamento ed adotta i relativi atti amministrativi.

7. Oltre alle graduatorie relative alle operazioni approvate, il Servizio predispone ed approva i seguenti documenti:
 - a) elenchi delle operazioni non approvate per non corrispondenza ai criteri di valutazione;
 - b) elenchi delle operazioni escluse dalla valutazione sulla base delle disposizioni del presente avviso.
8. La fase di comunicazione dell'approvazione avviene attraverso i seguenti canali:
 - a) pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto dirigenziale di approvazione e relative graduatorie;
 - b) nota formale di approvazione - per le sole operazioni ammesse al finanziamento - del Servizio ai soggetti attuatori;
 - c) inserimento delle graduatorie sul sito internet [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it/formazione_lavoro/formazione/area_operatori/graduatorie) *formazione lavoro /formazione/area operatori/graduatorie*.
9. Con la nota di cui al capoverso 8, lettera b) viene inoltre fissato il termine per la conclusione dell'attività in senso stretto dell'operazione formativa.

14. PROMOZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI

1. Ad avvenuta approvazione ed ammissione al finanziamento delle operazioni:
 - la struttura attuatrice assicura la più ampia promozione e diffusione delle operazioni finanziabili, fornendo tutte le indicazioni utili alla potenziale platea dei destinatari. Tale azione avviene attraverso il sito istituzionale della Regione ed altre modalità comunicative che facilitino la circolazione delle informazioni. L'inserimento dei dati nel sito istituzionale avviene entro dieci giorni di calendario dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di cui al paragrafo 13 ;
 - i soggetti attuatori devono fornire sul proprio sito ed attraverso altre modalità di promozione e comunicazione che devono essere descritte nell'operazione tutte le notizie utili ai fini dell'accesso delle persone all'operazione medesima. In particolare devono essere indicati:
 - il titolo dell'operazione;
 - il soggetto attuatore (ente formativo e impresa/e);
 - l'articolazione del percorso formativo con l'indicazione della durata in ore;
 - una sommaria descrizione dei contenuti formativi;
 - i requisiti richiesti per la partecipazione all'operazione;
 - il numero degli allievi previsti;
 - il fabbisogno lavorativo espresso dalle imprese partner, in termini quantitativi;
 - il contratto di lavoro previsto ai fini dell'inserimento lavorativo
 - la sede di svolgimento dell'operazione;
 - il periodo indicativo di svolgimento dell'operazione;
 - le modalità previste per la presentazione della candidatura a partecipare all'operazione da parte delle persone interessate;
 - le modalità previste per la selezione dei partecipanti.
 Si ricorda che l'articolo 23, comma 1, lettera a) del Regolamento prevede la revoca del contributo a fronte della mancata realizzazione dell'attività di pubblicizzazione e promozione dell'operazione secondo quanto previsto dall'operazione medesima;
 - i Centri per l'impiego assicurano anch'essi la più ampia promozione delle operazioni. In raccordo con la struttura attuatrice, provvedono alla promozione delle operazioni ammesse al finanziamento nel sito istituzionale della Provincia competente e operano attraverso altri canali di comunicazione, sempre in raccordo con la struttura attuatrice.

15. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'OPERAZIONE E SELEZIONE DEI CANDIDATI

1. Come anche indicato in precedenza, il soggetto attuatore deve descrivere nell'operazione le modalità previste per la presentazione della domanda di partecipazione all'operazione da parte dei candidati e per la loro selezione ai fini dell'accesso all'attività.
2. L'operazione deve indicare le modalità previste per la formalizzazione della domanda che può avvenire su supporto cartaceo e/o informatico.
3. La documentazione relativa alla presentazione della domanda di partecipazione all'operazione deve risultare "tracciata" nel sistema gestionale del soggetto attuatore e sempre disponibile ai fini dei controlli amministrativi e in loco della struttura attuatrice.
4. L'avvenuta fase di selezione dei candidati deve essere documentata da apposito verbale di selezione che deve essere sottoscritto dal coordinatore dell'operazione e da un rappresentante dell'impresa o delle imprese aderenti al partenariato titolare dell'operazione.

15 bis. DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA PARTECIPAZIONE DEGLI ALLIEVI ALL'OPERAZIONE

1. Come indicato al paragrafo 11, capoverso 5, ai fini dell'accesso alla prova finale, il cui superamento consente il rilascio dell'attestato di frequenza, l'allievo deve risultare, dall'esame del registro, effettivamente presente ad almeno il 75% dell'attività d'aula e ad almeno il 75% delle ore di stage.
2. Gli stessi livelli di presenza sono richiesti ai fini della rendicontabilità dell'allievo, con le conseguenze che ne derivano, per il soggetto attuatore in termini di trattamento dell'UCS di riferimento.
3. All'allievo compete l'indennità di presenza per ogni ora di effettiva presenza documentata sul registro a prescindere dal raggiungimento, da parte sua, dei livelli di partecipazione di cui ai capoversi 1 e 2 connessi all'accesso alla prova finale e alla rendicontabilità. Pertanto l'indennità di frequenza è oggetto di rendicontazione, nell'ambito della documentazione attestante l'avvenuta effettiva realizzazione dell'operazione, con riferimento a tutti gli allievi partecipanti all'operazione.

16. FLUSSI FINANZIARI

1. I flussi finanziari da parte della struttura attuatrice o nei riguardi del soggetto attuatore avvengono attraverso una fase di anticipazione ed una fase di saldo.
2. E' prevista una anticipazione dell'85% del finanziamento ad avvio delle attività e l'erogazione del saldo, pari alla differenza tra anticipazione e costo complessivo dell'operazione ammesso a seguito della verifica della relazione finale tecnico –fisica dell'operazione.
3. Le anticipazioni devono essere coperte da fideiussione bancaria o assicurativa. La fideiussione deve essere predisposta sulla base del modello disponibile sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it/formazione_lavoro/formazione/area_operatori/modulistica) *formazione lavoro/formazione/area operatori/modulistica*.
4. Per quanto riguarda l'indennità oraria di partecipazione, viene erogata al partecipante da parte del soggetto attuatore con cadenza mensile.

17. SEDI DI REALIZZAZIONE




1. Tutte le attività formative d'aula previste dal presente avviso devono realizzarsi presso sedi accreditate del soggetto attuatore titolare dell'operazione. Il numero degli allievi partecipanti all'operazione deve essere sempre coerente con la capienza dell'aula in cui l'attività formativa viene realizzata, così come definita in sede di accreditamento, pena la decadenza dal contributo.
2. È ammissibile il ricorso a sedi didattiche occasionali a fronte di specifiche esigenze, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative di cui al D.P.Reg. n. 07/Pres./2005 e

successive modifiche e integrazioni. L'uso della sede didattica occasionale può essere previsto nel formulario di presentazione dell'operazione formativa, con le adeguate motivazioni che ne determinano l'utilizzo. Qualora l'uso della sede didattica occasionale non sia previsto nel formulario di presentazione dell'operazione, ma derivi da una diversa organizzazione che si rende opportuna o necessaria dopo l'approvazione dell'operazione stessa, il soggetto attuatore, prima dell'utilizzo della stessa, deve darne comunicazione, con le adeguate motivazioni, alla struttura attuatrice utilizzando il modello COMSedeOc reperibile sul sito www.regione.fvg.it/formazione/lavoro/formazione/area_operatori/modulistica.

- La conformità della sede di svolgimento dello stage deve essere certificata mediante l'utilizzo del modello FP-5a, reperibile sul sito www.regione.fvg.it/formazione/lavoro/formazione/area_operatori/modulistica, che va conservato presso il soggetto attuatore.

18. INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

- La promozione e pubblicizzazione dell'operazione costituisce attività obbligatoria da parte del soggetto attuatore.
- Il soggetto attuatore è tenuto ad adottare modalità di comunicazione e pubblicizzazione dell'operazione trasparenti ed in grado di garantire parità di accesso a tutte le potenziali categorie di destinatari. Le modalità di promozione e pubblicizzazione devono essere descritte nell'operazione.
- I soggetti attuatori sono tenuti a informare la platea dei possibili destinatari circa il fatto che l'operazione è stata cofinanziata dal Fondo sociale europeo nell'ambito dell'attuazione del POR. In tale senso tutti i documenti di carattere informativo e pubblicitario devono:
 - contenere una dichiarazione da cui risulti che il POR è cofinanziato dal Fondo sociale europeo;
 - recare i seguenti emblemi:

Unione Europea	Repubblica Italiana
 <p data-bbox="371 1223 539 1256">Unione europea Fondo sociale europeo</p>	
<p data-bbox="165 1314 746 1404">Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca</p>	
 <p data-bbox="352 1429 647 1485">REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA</p>	

19. PRINCIPI ORIZZONTALI

- SVILUPPO SOSTENIBILE.** I soggetti proponenti, nella fase che precede la progettazione delle operazioni, mirano ad intervenire con riferimento a figure professionali immediatamente spendibili nel mondo del lavoro, in particolare con riferimento alla specifica domanda espressa dalle imprese aderenti ai partenariati che propongono le operazioni medesime. In tale contesto potrà essere privilegiata la proposta di operazioni in grado di rafforzare e dare impulso alla *green economy* ed alla *blue economy*, con le declinazioni proprie delle aree di specifico sviluppo regionale.
- PARI OPPORTUNITÀ E NON DISCRIMINAZIONE.** In conformità all'art. 7 del Regolamento (UE) n.1303/2013 la struttura attuatrice richiede ai soggetti attuatori di dedicare particolare attenzione al sostegno alle persone a rischio di discriminazione per ragioni di razza, sesso, religione, età, disabilità, garantendone le pari possibilità di accesso alle operazioni finanziate.

Le verifiche svolte in loco garantiscono anche il controllo relativamente al rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione. Da parte sua AdG si impegna in primo luogo a garantire che tutti i prodotti e i servizi cofinanziati dal FSE siano accessibili a tutti i cittadini, senza alcuna discriminazione. Tale impegno comporta una esplicita crescita e presa di coscienza anche da parte del personale dell'amministrazione regionale, interessato a vario titolo alla gestione del POR. A questo fine è dedicata, nell'ambito dell'Asse 4 del POR, una ampia azione per il rafforzamento delle conoscenze delle normative regionali, nazionali e dell'Unione europea e delle politiche e strumenti attraverso cui migliorare ed ampliare l'efficacia di contrasto ad ogni forma di discriminazione, includendo, in questo ambito, anche la piena applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili.

3. **PARITÀ TRA UOMINI E DONNE.** La Regione cosciente delle criticità che ancora interessano la questione di parità di genere, attraverso questo programma intende dare continuità e sviluppo alle politiche implementate per la eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione di genere e di sostegno ad un effettiva completa parità nelle opportunità tra uomini e donne.

Nell'attuazione del presente avviso la struttura attuatrice promuove la più ampia partecipazione della componente femminile alle operazioni finanziate.

I soggetti proponenti, nella individuazione delle operazioni da presentare alla struttura attuatrice, sono chiamati a valorizzare quelle operazioni che possano contribuire a favorire l'accesso o la permanenza delle donne negli ambiti lavorativi nei quali sono sottorappresentate.

La pubblicizzazione delle operazioni da parte dei soggetti attuatori deve evidenziare elementi che favoriscano il più ampio coinvolgimento delle donne; le fasi di selezione dei partecipanti possono contenere criteri finalizzati a elevare la presenza femminile nell'attuazione delle operazioni.

Nel formulario di presentazione delle operazioni devono essere indicate:

- a) l'eventuale presenza di organismi per la parità e le pari opportunità in fase di progettazione, selezione dei partecipanti, realizzazione dell'operazione;
- b) l'eventuale presenza di elementi atti a rendere flessibili e adattabili gli orari di realizzazione dell'operazione, finalizzati ad assicurare pari opportunità di accesso;
- c) l'eventuale presenza di servizi di cura attivabili dai destinatari e funzionali alla partecipazione all'operazione;
- d) l'eventuale presenza di uno specifico modulo formativo dedicato al tema delle pari opportunità

20. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L'AVVENUTA EFFETTIVA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE

1. Entro 60 giorni di calendario dalla conclusione dell'attività in senso stretto il soggetto attuatore deve presentare alla struttura attuatrice, via San Francesco 37, Trieste, ufficio protocollo, VI piano, la documentazione attestante l'avvenuta effettiva realizzazione dell'operazione.
2. Per quanto riguarda la parte dell'operazione gestita con l'applicazione della UCS 1 ed ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, comma 5 del Regolamento la documentazione di cui al capoverso 1 è costituita da:
 - a) la relazione tecnico – fisica dell'operazione, da presentare con l'utilizzo del modello disponibile sul sito www.regione.fvg.it/formazione_lavoro/formazione/area_operatori/modulistica;
 - b) il registro di presenza allievi e altri registri eventualmente utilizzati;
 - c) la documentazione concernente:
 - 1) la realizzazione dell'attività di pubblicizzazione e promozione dell'operazione;
 - 2) la realizzazione dell'attività di selezione degli allievi;
 - 3) i curricula professionali del personale esterno impiegato nelle funzioni di ideazione e progettazione e di docenza;
 - 4) le lettere di incarico da parte del soggetto attuatore al personale esterno impiegato nelle funzioni di ideazione e progettazione e di docenza;
 - 5) la documentazione attestante il profilo professionale dei docenti interni;
 - 6) l'avvenuta consegna del materiale didattico agli allievi, qualora prevista;

- 7) i timesheet relativi all'attività svolta dal direttore dell'operazione e dal personale impegnato nelle funzioni di coordinamento, tutoraggio;
 - 8) le convenzioni relative alla realizzazione dello stage.
3. Per quanto riguarda la rendicontazione delle indennità orari di partecipazione degli allievi all'operazione, essa avviene, come ricordato, secondo la modalità a costi reali. Unitamente alla documentazione di cui al capoverso 2 devono essere presentati i documenti attestanti l'avvenuta erogazione mensile dell'indennità oraria spettante agli allievi, con un riepilogo che deve essere compilato all'interno della relazione tecnico – fisica dell'operazione di cui al capoverso 2, lettera a).
 4. A seguito della verifica della relazione finale tecnico fisica dell'operazione e della documentazione connessa, la struttura attuatrice provvede alla erogazione del saldo, ove dovuto.

21. CONTROLLO E MONITORAGGIO

1. Il soggetto attuatore deve uniformarsi a tutte le indicazioni della struttura attuatrice in tema di controllo e monitoraggio delle operazioni.
2. Ai fini delle verifiche in loco, il soggetto attuatore deve inoltre assicurare la disponibilità di tutta la documentazione tecnico - didattica ed ogni altro tipo di documentazione presentata a sostegno dell'operazione oggetto di valutazione (es: accordi, lettere di sostegno, promozione pari opportunità, ecc...).

22. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

1. Il termine ultimo per la chiusura del procedimento è fissato alla data del 31 dicembre 2022.